

## **STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO DENOMINATA "GASSA – Gruppo di Acquisto Solidale e di Consumo Critico di Salerno"**

### **Art. 1 - Costituzione e denominazione dell'Associazione.**

È costituita l'associazione di volontariato denominata: "**GASSA – Gruppo di Acquisto Solidale e di Consumo Critico di Salerno**" (di seguito denominata "l'associazione"). L'associazione è disciplinata dal presente Statuto e da eventuali regolamenti che verranno approvati dall'Assemblea dei soci, in ottemperanza e nei limiti di quanto stabilito dagli art. 36 e segg. del Codice Civile, dall'art 1, commi 266 e 267 della Legge n. 244/2007. La durata dell'associazione è illimitata.

### **Art. 2 - Sede**

L'Associazione ha sede legale in Salerno in Via Iannelli n. 20 Salerno. E' possibile aprire altre sedi operative oppure trasferire la sede legale in un altro luogo con una delibera dell'assemblea dei soci. L'associazione opera in tutto il territorio nazionale.

### **Art. 3 – Scopo**

L'Associazione è apartitica e aconfessionale, non ha scopo di lucro, anche indiretto, e agisce esclusivamente per fini di solidarietà, avvalendosi in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali volontarie, spontanee e gratuite dei propri aderenti. L'Associazione si riconosce pienamente nel "Documento Base dei GAS", ivi allegato e che costituisce parte integrante del presente Statuto, e ha per scopo di attuarne le linee guida attraverso:

1. l'economia di tipo etico ed il consumo critico;
2. la ricerca della pace e della giustizia sociale;
3. la solidarietà tra i soci;
4. la tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente;
5. la decrescita e la ricerca del benessere nella sobrietà.

### **Art. 4 – Attività**

Per il raggiungimento dei suddetti fini, l'Associazione attua e promuove le seguenti attività, indicate in modo esemplificativo e non esaustivo:

acquisti collettivi di beni e distribuzione dei medesimi, a fini di autoconsumo - senza applicazione di alcun ricarico esclusivamente agli aderenti con finalità etiche, di solidarietà sociale e di sostenibilità ambientale, con esclusione di attività di somministrazione e di vendita, secondo quanto disposto dall'art 1, comma 266 L. n. 244/2007 - dei seguenti beni e servizi:

1. prodotti alimentari provenienti da agricoltura biologica e biodinamica e/o da coltivazioni sviluppate nel rispetto dell'ambiente, del paesaggio e del lavoro (es. "commercio equo e solidale", "terre liberate dalla mafia", ecc.);
2. prodotti non alimentari eco-compatibili;
3. servizi perseguenti finalità in sintonia con gli scopi dell'associazione espressi nel presente Statuto;
4. sostegno dei piccoli produttori locali, stabilendo con essi rapporti diretti che garantiscano un'equa remunerazione;
5. assistenza ed informazione ai soci nel campo alimentare e nei settori ad esso connesso (modalità di produzione e di distribuzione, "ricette" per l'uso, impatto ambientale, ecc.);
6. promozione dei prodotti eco-compatibili e delle loro tecniche di produzione ed utilizzo, inclusa l'auto-produzione e il sostegno alla tutela delle bio-diversità;
7. promozione di prodotti a basso impatto ambientale (es. prodotti privi di imballaggi o con imballaggio in mater-bi, prodotti alla spina, etc.);
8. promozione del risparmio delle risorse energetiche non rinnovabili, e dell'uso e sviluppo delle risorse rinnovabili, per un minor impatto ambientale;
9. utilizzo e diffusione del Software Libero e della sua cultura in generale, ovvero di sistemi operativi e programmi informatici rilasciati con licenza GNU/GPL redatta dalla *Free Software Foundation* o con licenze simili;
10. promozione del commercio equo e solidale attraverso varie iniziative quali adozione a distanza, organizzazione di feste, mercatini o rassegne cinematografiche, autogestione di un progetto equo e solidale, ecc.;
11. informazione e formazione sul rispetto dell'Uomo e dell'Ambiente in un'ottica di solidarietà, sostenibilità, sobrietà e consapevolezza, promuovendo stili di vita per una società e una economia più attente alle fasce deboli, più democratiche e più partecipate, per mezzo di conferenze, dibattiti, incontri, mostre, rassegne cinematografiche, feste e concerti, momenti di auto-formazione, gruppi di studio e laboratori e ogni altro tipo di manifestazione ed evento sociale e/o culturale;
12. sostegno e promozione di progetti e iniziative di sviluppo sostenibile in conformità con gli scopi statutari;

13. sviluppo di una coscienza critica sulle cause dei problemi di ordine economico, politico e sociale che creano sperequazione e distribuzione non etica delle risorse alimentari e non, in Italia e nel mondo;
14. promozione di una rete di solidarietà tra persone, enti e organizzazioni che condividono le finalità dell'associazione, eventualmente attraverso la collaborazione in Italia e all'estero con altri soggetti pubblici e privati per lo sviluppo di iniziative dirette al perseguimento degli scopi statutari.

## **Art. 5 – Finanziamento**

Le entrate dell'associazione sono costituite da:

1. contributi ordinari dei soci: quota sociale annua di iscrizione;
2. contributi straordinari elargiti dai soci e da soggetti privati siano essi persone fisiche o persone giuridiche estranee all'associazione;
3. contributi o elargizioni erogati dallo stato, da enti o istituzioni pubbliche e/o private finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
4. contributi di organismi internazionali;
5. rimborsi derivanti da convenzioni;
6. rendite patrimoniali;
7. proventi derivanti da attività benefiche e sociali;
8. ogni altro tipo di entrata ammessa dalla legge.

Il patrimonio sociale (indivisibile) è costituito da:

1. beni mobili, beni mobili registrati e beni immobili: quest'ultimi possono essere acquistati dall'associazione e sono ad essa intestati.
2. eventuali fondi di riserva costituenti eccedenze di bilancio;
3. eventuali avanzi netti di gestione;
4. donazioni, lasciti testamentari con beneficio di inventario o successioni, accettati tutti dall'Assemblea dei soci che delibera sulla loro utilizzazione per fini istituzionali, determinandone i tempi e le modalità in conformità dello statuto sociale.

## **Art. 6 - Soci: tipologie e attività**

1. Possono far parte dell'associazione - e sono **soci ordinari** a tutti gli effetti - le persone fisiche e giuridiche e gli altri enti che si impegnano a realizzare gli scopi statutari e che ne condividono i fini.
2. Il socio effettua acquisti tramite l'Associazione esclusivamente a fini di autoconsumo e non può utilizzare i beni acquistati a scopo di lucro.
3. Il Consiglio Direttivo può accogliere l'adesione di persone giuridiche, nella persona di un solo rappresentante designato con apposita deliberazione dell'Istituzione interessata. Inoltre può accogliere l'adesione di **soci sostenitori** che forniscono sostegno economico alle attività dell'organizzazione e può nominare **soci onorari**, le persone che hanno fornito particolare contributo alla vita dell'associazione stessa. I soci onorari non hanno diritti di elettorato attivo e passivo.
4. I soci partecipano alla vita dell'associazione nei modi previsti dallo Statuto, godono dei medesimi diritti e sono tenuti ai medesimi obblighi, e devono svolgere tutte le attività in modo personale, spontaneo e gratuito; non hanno diritto ad alcun compenso per l'attività prestata se non al rimborso delle spese effettivamente sostenute durante e per lo svolgimento di attività istituzionali.

Gli aderenti all'Associazione che svolgono le attività di cui all'art. 4 del presente statuto devono essere assicurati per malattie e infortuni connessi allo svolgimento delle attività stesse, nonché per responsabilità civili verso terzi.

## **Art. 7 - Ammissione, decadenza, recesso dei soci, quote associative**

1. L'ammissione dei soci avviene dietro domanda degli interessati e versamento della relativa quota d'iscrizione. Il Consiglio Direttivo entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta decide sull'ammissione. Nell'eventualità che la domanda dell'aspirante socio venga rigettata, quest'ultimo può appellarsi all'assemblea dei soci entro trenta giorni dalla delibera di diniego. L'Assemblea dei soci si pronuncerà in via definitiva alla prima adunanza utile.
2. La qualifica di socio si perde:
  1. per mancato pagamento della quota associativa annuale entro tre mesi dall'inizio dell'anno solare;
  2. in seguito a dimissioni;
  3. su decisione motivata del Consiglio Direttivo. In questo caso il socio può appellarsi all'assemblea dei soci entro trenta giorni dalla delibera di diniego. L'Assemblea dei soci si pronuncerà in via definitiva alla prima adunanza utile;
  4. per manifesto disinteresse nei confronti dei fini dell'associazione e della sua attività;
  5. per comportamento gravemente lesivo degli interessi dell'associazione;

6. per violazione dello Statuto o del Regolamento
3. Il Consiglio Direttivo stabilisce la quota associativa annuale per i soci ordinari; le quote associative non sono trasmissibili, né rimborsabili, né rivalutabili. Ogni associato ha diritto ad un voto, indipendentemente dalla quota versata.

#### **Art. 8 - Organi statutari**

1. Sono organi e cariche dell'Associazione:
  1. l'Assemblea dei Soci
  2. il Consiglio Direttivo
  3. il Presidente
  4. il Vice-Presidente
  5. il Segretario
  6. il Tesoriere
  7. il Collegio dei Revisori dei Conti, qualora eletto dall'Assemblea

Tutte le cariche associative sono elettive, svolte gratuitamente e hanno durata di 3 (tre) anni.

#### **Art. 9 - L'Assemblea dei Soci**

L'Assemblea dei Soci esprime gli indirizzi fondamentali dell'Associazione e le indicazioni per la sua gestione. È convocata almeno una volta all'anno, entro il 30 giugno, per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario annuale (bilancio consuntivo). Deve inoltre essere convocata quando se ne ravvisa la necessità e quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un quinto degli associati.

L'Assemblea dei Soci, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dal Presidente almeno 15 giorni prima della data fissata, tramite avviso scritto, trasmesso a mezzo posta elettronica, inviato a tutti i Soci in regola col pagamento della quota sociale, nonché con avviso affisso in sede.

L'avviso deve contenere la indicazione degli argomenti all'ordine del giorno. E' in facoltà dell'Assemblea disporre l'integrazione dell'ordine del giorno con argomenti di particolare urgenza sopravvenuti dopo l'invio della convocazione.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente; il verbale è tenuto, a cura del Presidente, nella sede dell'Associazione. Ogni aderente all'Associazione ha diritto di consultare il verbale.

Per la valida costituzione dell'**Assemblea ordinaria**, in prima convocazione, è necessaria la presenza di almeno la metà dei Soci e, in seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita, qualunque sia il numero dei Soci presenti e rappresentati. Le deliberazioni vengono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Soci presenti e rappresentati. La data della seconda convocazione può essere fissata nello stesso avviso di convocazione della prima. La prima e la seconda convocazione possono avvenire nella stessa giornata.

L'**Assemblea straordinaria** delibera sulle modifiche dello Statuto e sull'eventuale scioglimento dell'Associazione con relativa devoluzione del patrimonio residuo, come previsto dall'art. 15 del presente Statuto. Per la valida costituzione dell'Assemblea straordinaria, in prima convocazione, è necessaria la presenza della maggioranza dei Soci e, in seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati. Le deliberazioni vengono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Soci presenti e rappresentati. La delibera di modifica dello Statuto deve essere approvata con il voto favorevole dei due terzi dei soci presenti.

La delibera di scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio devono essere approvate con il voto favorevole dei tre/quarti dei soci.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea tutti i soci che si trovano in regola con il pagamento della quota annuale di associazione. Ciascun socio può rappresentare uno o più soci fino al limite di tre, purché munito di regolare delega scritta.

Hanno diritto di voto e ad essere eletti quei soci che all'atto della convocazione dell'Assemblea abbiano almeno sei mesi di anzianità di iscrizione ed abbiano compiuto il 18° anno di età.

L'Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo votano per alzata di mano. La votazione può essere effettuata per scrutinio segreto su decisione del Presidente e per argomenti di particolare importanza. In tal caso, il Presidente può nominare fino a tre scrutatori tra i soci che si sono resi disponibili.

#### **Art. 10 - Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è composto da quattro a nove membri, eletti dall'Assemblea dei Soci.

Il Presidente, eletto dall'Assemblea, ne fa parte di diritto.

Il Consiglio Direttivo elegge, tra i propri membri, il Vice - Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni, salvo dimissioni o revoca; tutte le cariche sono rinnovabili e gratuite. In caso di dimissioni di un membro, questo verrà sostituito dal primo dei non eletti o, in mancanza di disponibilità ed avendo superato per difetto il numero minimo dei membri, di altra persona indicata dallo stesso Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo provvede all'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione secondo le indicazioni dell'Assemblea, e sottopone all'approvazione dell'Assemblea il Bilancio Preventivo, possibilmente entro la fine del mese di dicembre, ed il Bilancio Consuntivo entro la fine del mese di

giugno successivo dell'anno interessato. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza le modifiche del Regolamento.

Il Consiglio Direttivo è autorizzato ad accettare donazioni di ogni natura e a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, Enti e privati nel rispetto dell'art. 5 del presente Statuto, rilasciando liberatorie quietanze.

Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza dei componenti, e le decisioni sono valide a maggioranza dei presenti.

#### **Art. 11 - Presidente**

Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'Assemblea dei Soci e dura in carica tre anni. Ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti di terzi. Il Presidente rappresenta l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano, presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, cura l'ordinato svolgimento dei lavori e sottoscrive il verbale dell'Assemblea. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, il Presidente è sostituito dal Vice-Presidente.

#### **Art. 12 – Vice-Presidente, Segretario, Tesoriere**

Il **Vice Presidente** sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

Il **Segretario** redige i verbali dell'Assemblea e delle sedute del Consiglio Direttivo.

Il **Tesoriere** tiene aggiornato l'elenco degli aderenti all'Associazione. Esso cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili.

#### **Art. 13 - Revisori dei Conti**

L'Assemblea ordinaria può nominare, qualora lo ritenga opportuno, due Revisori dei Conti. I Revisori dei Conti collaborano alla redazione del Bilancio consuntivo annuale, vigilano sull'amministrazione dell'Associazione, esaminano e approvano, sottoscrivendolo, il rendiconto annuale da presentare all'Assemblea dei Soci. Nello svolgimento del loro incarico i Revisori dei Conti possono richiedere, per i dovuti controlli, i libri e i documenti contabili dell'Associazione. La carica di Revisore dei Conti è incompatibile con qualsiasi altra carica associativa.

#### **Art. 14 - Scioglimento dell'Associazione**

L'Assemblea straordinaria dei soci appositamente convocata dal Consiglio Direttivo con specifico ordine del giorno delibera lo scioglimento dell'associazione con il voto favorevole di almeno i  $\frac{3}{4}$  (tre/quarti) degli aderenti. L'Assemblea provvede, altresì, alla nomina di uno o più liquidatori da scegliersi preferibilmente tra i soci. In caso di scioglimento, il patrimonio dell'associazione deve essere devoluto ad altra organizzazione con finalità analoghe, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### **Art. 15 – Norme di funzionamento**

Le norme di funzionamento dell'associazione, predisposte dal Consiglio Direttivo e approvate dall'Assemblea dei soci, devono essere affisse nell'apposita bacheca presso la sede sociale e consegnate in copia a ciascun socio al momento dell'iscrizione all'organizzazione.

#### **Art. 16 – Norme residuali**

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, dai regolamenti interni, dalle disposizioni e dagli altri atti emessi dagli organi competenti decide l'Assemblea ai sensi dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle leggi vigenti in materia, già menzionate nell'articolo 1 del presente statuto.

Il presente statuto costituisce parte integrante dell'atto costitutivo dell'associazione denominata "**GASSA – Gruppo di Acquisto Solidale e di Consumo Critico di Salerno**" redatto in pari data.